



Sistemi Formativi Confindustria Sicilia Scrl



L'Europa alla portata della vostra impresa



**Italian Enterprises
Speaking – (IES)**

**Marcatura CE e prodotti: nuove
politiche dell'Unione europea**

Descrizione dei settori interessati (evidenziati in colore verde i prodotti interessati)

La Commissione ha previsto di **allineare 10 direttive** alle nuove normative emanate mediante la Decisione 768/2008. Le direttive e il settore interessato sono descritti qui di seguito.

1. I SETTORI DEI PRODOTTI ELETTRICI ED ELETTRONICI

La Direttiva sulla Bassa Tensione (DBT): Direttiva 2006/95/CE sull'armonizzazione delle leggi degli Stati Membri sulle apparecchiature elettriche da utilizzare con determinati limiti di tensione. La DBT garantisce che le apparecchiature elettriche entro determinati limiti di tensione assicurino un alto livello di protezione per i cittadini europei.

Ai fini della suddetta Direttiva, la definizione “apparecchiature elettriche” si riferisce a tutte quelle apparecchiature che sono state progettate per funzionare con una tensione compresa tra 50 e 1000 V per quanto riguarda la corrente alternata e tra 75 e 1500 V per quanto riguarda la corrente continua, diversa dalle apparecchiature e dai fenomeni elencati nell'Allegato II (vedi sotto).

La Direttiva riguarda un'ampia gamma di prodotti, apparecchiature e impianti elettrici ed elettronici. Secondo la Classificazione Statistica delle Attività Economiche della Comunità Europea (NACE), il gruppo di prodotti a cui potrebbe riferirsi la Direttiva sono: **utensili elettrici per la saldatura, elettrodomestici, computer e altre apparecchiature per l'elaborazione di dati, motori, generatori e trasformatori elettrici, apparati per la distribuzione e il controllo dell'elettricità, cavi e cablaggi isolati, apparecchiature per l'illuminazione e lampade elettriche, altre apparecchiature elettriche, valvole e tubi elettronici e altri componenti elettronici, ricevitori televisivi e radiofonici, apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono e di immagini video e articoli associati.**

Le apparecchiature che sono elencate nell'Allegato II e che non rientrano nell'ambito della Direttiva sono: le apparecchiature elettriche destinate all'uso in atmosfera esplosiva (che rientrano nella Direttiva ATEX, facente anch'essa parte dell'allineamento Omnibus), le apparecchiature elettriche per radiologia e altri usi medici, le parti elettriche di ascensori per passeggeri e merci, contatori, spine e prese per uso domestico, controller per recinzioni elettriche, interferenze radio-elettriche, apparecchiature elettriche specialistiche destinate all'uso su imbarcazioni, aeromobili o ferrovie.

La Direttiva sulla Compatibilità Elettromagnetica (EMC): Direttiva 2004/108/CE sul ravvicinamento delle leggi degli Stati Membri relative alla Compatibilità Elettromagnetica e sull'abrogazione della Direttiva 89/336/CEE. La Direttiva EMC si applica ad una vasta gamma di apparecchiature che comprendono dispositivi elettrici ed elettronici, impianti ed installazioni.

L'obiettivo principale della Direttiva è garantire la libera circolazione degli apparati e creare un ambiente elettromagnetico accettabile nella Comunità. A tal fine, la Direttiva prevede un livello di tutela protezione accettabile ed armonizzato che possa portare ad una piena armonizzazione all'interno della Comunità. Il livello di tutela necessario è ulteriormente spiegato nella Direttiva EMC, che indica gli scopi della tutela nel campo della Compatibilità Elettromagnetica. Gli scopi principali sono:

- (1) garantire che i disturbi elettromagnetici prodotti dalle apparecchiature non influiscano sul corretto funzionamento di altri apparati, comprese le reti di telecomunicazione e trasmissione radio e relative apparecchiature e reti di distribuzione elettrica;
- (2) garantire che le apparecchiature abbiano un idoneo livello di immunità intrinseca ai disturbi elettromagnetici tale da permettere loro di funzionare a dovere.

Secondo la Classificazione Statistica delle Attività Economiche della Comunità Europea (NACE), il gruppo di prodotti a cui potrebbe riferirsi la Direttiva sono: **utensili elettrici per la saldatura, elettrodomestici, computer e altre apparecchiature per l'elaborazione di dati, motori, generatori e trasformatori elettrici, apparati per la distribuzione e il controllo dell'elettricità, cavi e cablaggi isolati, apparecchiature per l'illuminazione e lampade**

elettriche, altre apparecchiature elettriche, valvole e tubi elettronici e altri componenti elettronici, ricevitori televisivi e radiofonici, apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono e di immagini video e articoli associati.

Le apparecchiature che non rientrano nell'ambito della Direttiva sono: apparecchiature radio e terminali di telecomunicazioni, prodotti aeronautici, apparecchiature radio utilizzate dai radioamatori, secondo la definizione datane nel Regolamento dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni, veicoli a motore, dispositivi medici, strumenti di misura e ogni tipo di apparecchiatura intrinsecamente non nociva, ossia quelle apparecchiature le cui caratteristiche fisiche inerenti sono tali da renderle incapaci di generare o di contribuire alla produzione di emissioni elettromagnetiche che superano un livello che permette alle apparecchiature radio e per le telecomunicazioni e ad altre apparecchiature di funzionare come dovrebbero, e che funzionino senza un inaccettabile deterioramento in presenza dei disturbi elettromagnetici normalmente presenti nel loro ambiente di destinazione.

2. APPARECCHIATURE E IMPIANTI PROTETTIVI DESTINATI ALL'UTILIZZO IN ATMOSFERE POTENZIALMENTE ESPLOSIVE

La Direttiva ATEX: Direttiva 94/9/CE del Parlamento e del Consiglio Europeo sul ravvicinamento delle leggi degli Stati Membri relative alle apparecchiature ed ai sistemi di protezione destinati all'utilizzo in atmosfere potenzialmente esplosive. La Direttiva ATEX (in vigore dal 1° luglio 2003) regola le apparecchiature e i sistemi di protezione destinati all'utilizzo in atmosfere potenzialmente esplosive, definite come quelle atmosfere in cui si trova nell'aria una miscela di gas, vapori, pulviscoli o polveri che si possono incendiare in determinate condizioni operative. Il settore ATEX è un mercato molto specifico che tratta principalmente prodotti per impianti petroliferi, petrolchimici e per la produzione di gas.

La direttiva indica quali sono i requisiti tecnici da applicare e le relative procedure per la valutazione della conformità da eseguire prima di immettere queste apparecchiature sul mercato europeo. Questi requisiti, da un punto di vista tecnico, sono definiti "Norme armonizzate", che sono sviluppate dagli organismi di standardizzazione europei. La Direttiva viene attuata in Europa da ciascun organismo nazionale che recepisce le sue disposizioni nella propria legislazione e sono questi testi che hanno poi, in prima istanza, un effetto diretto. Di conseguenza, gli Stati Membri e gli altri organismi che applicano tali requisiti sono direttamente responsabili della loro attuazione ed applicazione, come, ad esempio, la gestione degli Organismi Notificati.

Le apparecchiature e i sistemi di protezione destinati all'utilizzo in atmosfere potenzialmente esplosive comprendono una vasta gamma di prodotti, tra cui le apparecchiature usate su piattaforme fisse in mare aperto (offshore), negli impianti petrolchimici, nelle miniere, nei mulini e in altre zone in cui possa essere presente un'atmosfera potenzialmente esplosiva.

I prodotti a cui si riferisce direttamente questa Direttiva sono alcuni dei prodotti che vengono fabbricati nei settori della meccanica e dell'elettricità specificamente per l'utilizzo in atmosfere potenzialmente esplosive, come pompe e compressori, cuscinetti, ingranaggi ed elementi di trazione, apparecchiature per il sollevamento e la movimentazione, apparecchiature non domestiche per il raffreddamento e la ventilazione, macchinari per le attività minerarie, di estrazione della pietra ed edili, motori, generatori e trasformatori elettrici, apparati per la distribuzione e il controllo dell'elettricità, apparecchiature per l'illuminazione e lampade elettriche e apparecchiature per il controllo delle lavorazioni industriali.

Per quanto riguarda la Direttiva 94/9/CE ATEX, l'ambito dei prodotti potrebbe non essere considerato come un settore economico nel senso più specifico del termine in quanto ha una sua configurazione particolare, ossia comprende sia le apparecchiature meccaniche che quelle elettriche, ed anche quelle per le telecomunicazioni in entrambi i casi, inclusi i beni non di largo consumo ma i prodotti industriali specifici di un settore relativamente ristretto.

3. IL SETTORE DEGLI ASCENSORI

La Direttiva sugli Ascensori: Direttiva 95/16/CE del 29 giugno 1995 emanata dal Parlamento e dal Consiglio Europeo sul ravvicinamento delle leggi degli Stati Membri relative agli ascensori. La Direttiva sugli Ascensori fissa i requisiti normativi europei per la progettazione, l'installazione e l'immissione sul mercato dei nuovi ascensori e stabilisce le procedure per la valutazione della conformità che gli installatori di ascensori dovranno seguire per garantire il rispetto di questi requisiti. Le disposizioni della Direttiva vengono recepite dalle leggi nazionali di ciascuno Stato Membro dell'Unione Europea.

La direttiva ha il doppio scopo di permettere la libera circolazione degli ascensori e delle sue componenti relative alla sicurezza all'interno del mercato europeo e di garantire un alto livello di sicurezza per chi utilizza gli ascensori e per il personale addetto alla manutenzione.

Sebbene la legislazione europea armonizzata che regola la progettazione, la produzione e l'installazione degli ascensori sia principalmente rivolta agli installatori ed ai produttori di componenti per tali articoli, essa ha anche importanti implicazioni per i proprietari e per gli utenti degli ascensori.

La Direttiva riguarda i nuovi ascensori installati in modo permanente in edifici e costruzioni per il trasporto di passeggeri o di passeggeri e merci, e vale anche per alcuni componenti di sicurezza che sono elencati nell'Allegato IV della Direttiva.

Nella classificazione europea delle attività, l'ambito di questa Direttiva sarebbe coperto dal capitolo 28221630 "Ascensori e benne basculanti elettriche" e nella Nomenclatura Combinata dal capitolo 84281020.

4. IL SETTORE DELLE APPARECCHIATURE IN PRESSIONE

La Direttiva 2009/105/CE sui Recipienti Semplici a Pressione (sigla in inglese “SPVD”), per l’armonizzazione delle leggi degli Stati Membri relative ai recipienti semplici a pressione, è stata adottata nel 1987 (87/404/CEE) ed è la direttiva più vecchia che si basa sul Nuovo Approccio del 1985. Il suo obiettivo principale era garantire la libera circolazione dei recipienti semplici a pressione nel mercato interno, mantenendo al tempo stesso un alto livello di sicurezza. Tale direttiva è stata recentemente codificata ad integrazione degli emendamenti alla direttiva originaria in un nuovo documento normativo unico, il 2009/105/CE, senza tuttavia modificarne il contenuto tecnico.

La SPVD si applica ai recipienti semplici a pressione prodotti in serie, che sono definiti come “qualsiasi recipiente saldato soggetto ad una pressione interna maggiore di 0,5 bar e destinato a contenere aria o azoto e che non sia destinato ad essere esposto a fiamma” (Art. 1(2)). Le tipologie di recipienti trattati dalla direttiva comprendono i ricevitori di aria e i recipienti utilizzati nei sistemi di frenata di autocarri e veicoli ferroviari.

I recipienti semplici a pressione sono classificati in diverse categorie a seconda del loro contenuto energetico totale, che è determinato dalla pressione e dal volume del recipiente. A seconda di questa categoria si applicano diverse procedure di valutazione della conformità, che principalmente richiedono il coinvolgimento di un Organismo Notificato. Attualmente gli organismi notificati nell’ambito della direttiva SPVD sono 97.

La Direttiva sulle Apparecchiature in Pressione 97/23/CE (PED) sul ravvicinamento delle leggi degli Stati Membri relativamente alle apparecchiature in pressione è stata adottata nel 1997 e mira fondamentalmente a garantire la libera immissione sul mercato e la messa in servizio di apparecchiature in pressione nel mercato interno mantenendo, al tempo stesso, un alto livello di sicurezza.

La direttiva PED riguarda le apparecchiature in pressione stazionarie e i gruppi con una pressione ammessa massima superiore a 0,5 bar, secondo la progettazione e le specifiche del produttore. I prodotti a cui fa riferimento la direttiva possono sommariamente essere raggruppati in recipienti (ossia contenitori per l’immagazzinamento di gas liquefatti, reattori chimici e colonne di distillazione, impianti per aria compressa industriale, ecc.), caldaie (come caldaie per l’acqua calda, generatori di vapore, ecc.), tubazioni (ad es., per il trasporto di liquidi), accessori per la pressurizzazione e la sicurezza (come valvole, regolatori di pressione, ecc.) e assemblaggi che integrano le apparecchiature in pressione in un tutto funzionale (come negli impianti per processi petrolchimici, per il condizionamento dell’aria, ecc.).

La maggior parte dei prodotti regolati dalla PED è utilizzata in ambiente industriale (processi di lavorazione industriali, produzione di energia), ma ci sono anche alcuni prodotti di largo consumo, come le pentole a pressione e gli estintori.

Va notato che alcuni sottotipi significativi di prodotti che sono regolamentati da altre normative (armonizzate) sono esclusi dall'ambito di questa direttiva: tra questi le automobili, i macchinari, i dispositivi medici e altri.

Per quanto riguarda la valutazione di conformità, la PED prevede una serie di moduli (o combinazioni di essi) a seconda della categoria di appartenenza del prodotto. Anche se i servizi di un organismo notificato non sono sempre obbligatori, le procedure per lo più richiedono la partecipazione di uno di essi. Attualmente sono 185 gli organismi notificati nell'ambito della PED. Inoltre, ci sono 55 Organismi Terzi Riconosciuti (RTPO) e 23 Ispettorati degli Utilizzatori (UI) con specifiche e limitate responsabilità che sono definiti nella direttiva.

Descrizione del settore delle apparecchiature in pressione

Descrivere le caratteristiche del mercato del settore di riferimento delle direttive PED e SPVD è un compito piuttosto arduo. La problematica sorge dal fatto che il settore delle apparecchiature in pressione in quanto tale non esiste sul mercato. Infatti, per lo più tali apparecchiature sono utilizzate come componenti di un tutto più grande (ad es. i recipienti e le tubazioni sotto pressione degli impianti chimici, le varie parti componenti di macchinari, ecc.), il che rende difficile individuare singolarmente tali apparecchiature in termini di dati di mercato. Sebbene la maggior parte delle apparecchiature in pressione sia utilizzata a livello industriale, esistono anche alcuni prodotti di largo consumo (come le pentole a pressione, gli impianti per il condizionamento dell'aria per uso domestico, gli estintori, i sistemi di pulitura ad alta pressione, e così via) che rendono ancora più vario il panorama. Di conseguenza, le caratteristiche del mercato delle apparecchiature in pressione regolamentate dalle direttive PED e SPVD possono essere molto varie e diversificate, anche all'interno della stessa categoria di prodotti, come accade con le caldaie.¹

Oltre a quanto sopra riportato, è anche assai difficile ottenere dati relativi al mercato in questi segmenti perché le fonti di informazione sono limitate e non c'è un'unica associazione professionale europea che rappresenti l'insieme del settore. I sistemi di classificazione statistica ufficiale fanno riferimento solo ad un numero limitato di prodotti pertinenti.² I tentativi fatti nel passato per misurare le dimensioni del mercato delle apparecchiature in pressione in Europa non hanno portato da nessuna parte.

¹ Per questo esempio occorrerebbe fare una distinzione tra caldaie per piccole applicazioni (come quelle per uso domestico per la produzione di acqua calda), caldaie per piccole e grandi applicazioni industriali (per la produzione di acqua calda o vapore) e caldaie speciali per l'industria (petrolchimica o per la produzione di potenza. È evidente che i mercati per ciascuno di questi prodotti è diverso e ciò che vale per una categoria potrebbe non valere per le altre.

² Secondo la classificazione Eurostat, le classi NACE (Rev. 2, attualmente usate insieme alla versione più vecchia, la Rev. 1.1) 24, che riguardano la "produzione di metalli di base" e NACE 25 sulla "produzione di prodotti metallici, tranne macchinari e apparecchiature" sono di particolare importanza. Le due sotto-classi più importanti sono la NACE 25.21 ("produzione di serbatoi e contenitori metallici" – "produzione di radiatori e caldaie per il riscaldamento centralizzato") e la NACE 25.3 ("produzione di generatori di vapore, tranne le caldaie per l'acqua calda per il riscaldamento centralizzato").

Dunque, non è possibile dare un quadro completo del settore in termini quantitativi. Tuttavia, è possibile distinguere alcune tendenze generali. La cosa più importante è che la produzione di apparecchiature in pressione si sta gradualmente spostando verso i paesi a basso costo, cosa che riguarda certamente le principali apparecchiature in pressione, ma anche, e sempre di più, i prodotti più complessi. Sebbene questi prodotti siano per lo più concepiti in Europa, i paesi a basso costo stanno recuperando rapidamente in quanto a know-how e competenze della manodopera. Per questo motivo c'è da aspettarsi una maggiore concorrenzialità, soprattutto da parte dei paesi asiatici, nel mercato mondiale in tutti i gruppi di prodotti.

La produzione e il commercio degli estintori fornisce un buon esempio di questa tendenza. Si prevede, infatti, che entro due anni la Cina diventerà il maggior esportatore verso la UE. Quasi metà (11 milioni di pezzi) di tutti gli estintori importati in Europa nel 2005 (22 milioni di pezzi) sono stati prodotti in Cina.

5. STRUMENTI DI MISURA

Direttiva sugli Strumenti di Misura Direttiva 2004/22/CE del Parlamento e del Consiglio europei sugli strumenti di misura.

Negli strumenti di misura è essenziale la precisione della misurazione, soprattutto per le operazioni effettuate dai consumatori e dall'industria nella vita quotidiana: **contatori dell'acqua, tassametri, contatori dell'elettricità, macchine per la pesatura, ecc.**

L'obiettivo di armonizzazione della legislazione in questo settore è quello di permettere la libera circolazione delle merci tra gli Stati Membri permettendo, al tempo stesso, la continuità della produzione nel rispetto delle leggi nazionali che regolano il mercato interno.

La Direttiva sugli Strumenti di Misura, adottata nel 2004, riguarda 10 categorie di apparecchi di questo tipo e adotta un'impostazione legislativa decisamente moderna, che lascia molto più spazio all'innovazione tecnologica ed una maggiore scelta ai produttori in conformità alle procedure di valutazione, allineando la legislazione comunitaria alle norme internazionali, in particolare dell'OIML (Organizzazione Internazionale di Metrologia Legale), ed affrontando la rivoluzione elettronica che ha caratterizzato gli strumenti di misura a partire dagli anni '70.

Direttiva sugli Strumenti di Pesatura non Automatici: Direttiva 90/384/CEE del Consiglio sull'armonizzazione delle leggi degli Stati Membri relative agli strumenti di pesatura non automatici. Questa direttiva integra il quadro normativo per gli strumenti di misura allargandola agli strumenti di pesatura che richiedono l'intervento di un operatore durante le operazioni di pesatura.

6. IL SETTORE DEGLI ESPLOSIVI CIVILI

Direttiva sugli Esplosivi Civili: Direttiva 93/15/CEE del Consiglio sull'armonizzazione delle disposizioni relative all'immissione sul mercato ed alla supervisione degli esplosivi per uso civile.

La Direttiva sugli Esplosivi Civili è stata adottata nel 1993 ed il suo principale obiettivo è stabilire un mercato unico per gli esplosivi mantenendo, al tempo stesso, un alto livello di protezione. Oltre a ciò, essa intende migliorare la sicurezza nel settore stabilendo le modalità con cui devono essere controllati gli esplosivi in circolazione tra gli Stati Membri. La Direttiva dunque contiene norme rigorose sulla registrazione e sulla documentazione della movimentazione degli esplosivi.

La direttiva si applica agli esplosivi civili, che sono quelle sostanze e quegli articoli esplosivi che non sono utilizzati dalle forze armate o dalla polizia, ma per scopi commerciali. I principali utilizzatori finali degli esplosivi civili sono l'industria mineraria, quella dell'estrazione della pietra, l'edilizia e il settore dell'ingegneria civile (soprattutto ai fini della demolizione, bonifica dei terreni ed realizzazione di gallerie).

Le procedure di valutazione della conformità previste dalla direttiva rendono obbligatorio l'utilizzo dei servizi degli Organismi Notificati. Attualmente sono 14 gli enti di certificazione accreditati nell'ambito della Direttiva sugli Esplosivi Civili.

7. SETTORI DEGLI ARTICOLI PIROTECNICI

La Direttiva sugli Articoli Pirotecnici 2007/23/CE riguarda l'immissione sul mercato degli articoli pirotecnici ed è stata adottata nel 2007. Si tratta, dunque, di una direttiva nuova che deve essere recepita dagli Stati Membri a partire dal luglio 2010 per i fuochi d'artificio al consumo e a partire dal luglio 2013 per tutti gli altri articoli pirotecnici. Gli obiettivi principali della direttiva sono proteggere la salute e la sicurezza umana e creare un mercato unico per gli articoli pirotecnici in Europa.

La direttiva regola l'immissione sul mercato degli articoli pirotecnici. In quanto tale, essa vale principalmente per i fuochi d'artificio, gli articoli pirotecnici da teatro e quelli che vengono utilizzati per scopi tecnici nei veicoli (sistemi di sicurezza a trattenuta per il settore automobilistico, ossia gli importanti generatori di gas utilizzati per gli airbag e i tensionatori delle cinture di sicurezza). Alcuni articoli pirotecnici sono esclusi dall'ambito della direttiva e sono i prodotti utilizzati sulle apparecchiature marine, nell'industria aerospaziale, dalle forze armate, dalla polizia o dai vigili del fuoco e le munizioni.

Le procedure di valutazione della conformità previste dalla direttiva rendono obbligatorio l'utilizzo degli Organismi Notificati o enti di certificazione accreditati. Fino ad oggi ci sono solo 3 di questi organismi accreditati nell'ambito della Direttiva sugli Articoli Pirotecnici perché l'esame non sarà obbligatorio fino alla prima applicazione della direttiva, ossia a partire dal luglio 2010.

L'industria pirotecnica

I vari prodotti che rientrano nell'ambito della Direttiva sugli Articoli Pirotecnici corrispondono, in linea di principio, ai due settori dei fuochi d'artificio, da un lato, e dei sistemi di sicurezza a trattenuta per l'industria automobilistica, dall'altro.

Si stima che il mercato europeo dei fuochi d'artificio raggiunga una dimensione totale di circa 1,4 miliardi di euro annui, un importo che si distribuisce uniformemente tra i fuochi d'artificio al consumo (categorie 1, 2 e 3 della direttiva) e i fuochi d'artificio per uso esclusivamente professionale (categoria 4 della direttiva), con circa 700 milioni di euro annui ciascuno.

I sistemi di ritenuta dell'occupante nei veicoli comprendono principalmente gli airbag e i dispositivi per tenere in tensione le cinture di sicurezza (o tensionatori). Nel 2009 nel mercato europeo sono stati prodotti circa 65 milioni di sistemi airbag, per un valore del mercato di circa 1,8 miliardi di euro. Per quanto riguarda le cinture di sicurezza, la produzione di circa 80 milioni di pezzi ha prodotto un valore che si aggira attorno al miliardo di euro, sempre relativamente al mercato UE nel 2009. Il tutto per una dimensione totale del mercato di circa 2,8 miliardi di euro per quanto riguarda i sistemi di ritenuta dell'occupante nei veicoli.

La dimensione complessiva del mercato pirotecnico cui fa riferimento la Direttiva sugli Articoli Pirotecnici è dunque nell'ordine dei 4,2 miliardi di euro l'anno. Sebbene la vendita dei fuochi d'artificio sia stagnante, quella degli articoli pirotecnici per il settore automobilistico dipende dal numero di automobili vendute. Naturalmente, quando si cerca di misurare la dimensione del mercato degli articoli pirotecnici, si deve tenere conto della difficile situazione economica del 2009, soprattutto per l'industria automobilistica, ragion per cui il settore potrebbe ancora crescere in modo significativo se ci sarà una ripresa economica.



L'Europa alla portata della vostra impresa